



COMUNE DI FERRERE

PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetto passivo
- Art. 4 Esenzioni e riduzioni
- Art. 5 Misura dell'imposta
- Art. 6 Versamento dell'imposta
- Art. 7 Responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 8 Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 9 Conto degli agenti contabili
- Art. 10 Attività di controllo
- Art. 11 Sanzioni e interessi
- Art. 12 Riscossione coattiva
- Art. 13 Rimborsi
- Art. 14 Contenzioso
- Art. 15 Funzionario responsabile
- Art. 16 Tavolo tecnico
- Art. 17 Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel Comune di Asti.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e dall'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2018 ovvero dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ferrere, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché il pernottamento negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, ubicati nel territorio del Comune di Ferrere.

Articolo 3 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 3, e non risulta iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Ferrere.

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del decimo anno di età, attestata mediante copia del documento di identità del minore;

b) un soggetto (autista o capogruppo) ogni 25 persone appartenenti a gruppi organizzati;

c) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

d) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa, e un accompagnatore.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c) e d) è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato, ai responsabili del pagamento dell'imposta indicati nell'articolo 7, di una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.

3. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

a) i gruppi scolastici in visita didattica;

b) gli atleti, e relativo staff, componenti di gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati sul territorio.

La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del dirigente scolastico per i soggetti di cui alla lettera a) e della federazione sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b). Le attestazioni dovranno essere presentate ai responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7. Il responsabile del gruppo della scuola o del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.

4. Tutte le esenzioni e riduzioni previste dal presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e).

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale. Si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative ai tributi locali. Le eventuali variazioni delle misure dell'imposta disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3.

4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 3, entro il termine di ciascun soggiorno, corrisponde l'imposta ai responsabili del pagamento di cui all'articolo 7. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza tramite le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettera c), e al successivo versamento al Comune secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 8, comma 2, lettere d).

Articolo 7 - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5 bis, del medesimo decreto legge. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e da questo regolamento. Essi sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per inadempimenti tributari.

2. Per il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, le modalità operative per l'attuazione dei predetti obblighi e per consentire le attività di controllo di cui all'articolo 10 potranno essere definite con successivo provvedimento.

Articolo 8 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che pernottano presso la struttura ricettiva, a riversare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. A tal fine il gestore della struttura e gli altri responsabili del pagamento dell'imposta indicati nell'articolo 7 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi per ciascuna struttura ricettiva gestita:

a) essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Ferrere;

b) informare i propri ospiti dell'applicazione della misura dell'imposta di soggiorno, nonché delle esenzioni, delle riduzioni e delle sanzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, impegnandosi a promuoverne la divulgazione;

c) richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

d) riversare al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto della dichiarazione di cui alla successiva lettera e). I trimestri oggetto di dichiarazione sono: 01 gennaio – 31 marzo; 01 aprile – 30 giugno; 01 luglio – 30 settembre; 01 ottobre – 31 dicembre e le scadenze per il riversamento sono le seguenti:

entro il 15 aprile per il I° trimestre;

entro il 15 luglio per il II° trimestre;

entro il 15 ottobre per il III° trimestre;

entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.

Il riversamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- delega di pagamento modello F24;

- mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria;

- altre forme di versamento attivate dal Comune.

e) presentare al Comune la dichiarazione trimestrale contenente le seguenti informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli:

- numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;

- relativo periodo di permanenza;

- numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;

- numero dei pernottamenti esenti e quelli cui applicare le riduzioni, nonché la relativa motivazione a norma dell'articolo 4;

- imposta dovuta;

- imposta incassata e riversata con gli estremi del riversamento effettuato;

- numero ed informazioni di coloro che si sono rifiutati di versare l'imposta;
- eventuali informazioni utili ai fini del computo e controllo dell'imposta.

La predetta dichiarazione deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre, anche in assenza di pernottamenti nel trimestre considerato. Le scadenze per la presentazione della dichiarazione sono le medesime scadenze previste per il riversamento dell'imposta riscossa, vale a dire:

entro il 15 aprile per il I° trimestre;

entro il 15 luglio per il II° trimestre;

entro il 15 ottobre per il III° trimestre;

entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.

f) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni e delle riduzioni di cui all'articolo 4;

g) far compilare e sottoscrivere all'ospite che si rifiuta di versare l'imposta di soggiorno l'apposito modulo predisposto dal Comune e trasmetterlo entro 3 giorni lavorativi al competente ufficio comunale e, in caso di rifiuto anche della suddetta compilazione, segnalare l'inadempienza mediante modulo specifico, da trasmettere con le stesse modalità di cui sopra;

h) esibire e rilasciare al competente ufficio comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati.

Articolo 9 – Conto degli agenti contabili

1. I dati della dichiarazione trimestrale, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e) sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione che i responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 – quali agenti contabili – hanno l'obbligo di rendere al Comune entro il mese di gennaio di ciascun anno.

2. Il conto giudiziale, debitamente compilato e sottoscritto su apposito modulo previsto dall'ordinamento, è presentato e consegnato direttamente al Comune o spedito a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica certificata.

3. Gli agenti contabili di cui sopra devono conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile.

4. La gestione degli agenti contabili è soggetta alle verifiche di cui all'articolo 223 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10 – Attività di controllo

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Comune vigila sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7.

3. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

4. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 devono conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni e riduzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

5. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione del Comune e sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dai responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 nei precedenti 5 anni.

6. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nelle misure indicate all'articolo 11.

Articolo 11 – Sanzioni e interessi

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

3. Le violazioni di natura amministrativa sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari.

4. Il soggetto passivo che si rifiuta di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire ai responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 l'apposito modulo predisposto dal Comune. Il rifiuto anche della compilazione del predetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000.

5. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 che non ottemperano agli obblighi previsti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi/incompleti nell'ambito delle singole fattispecie delineate dagli articoli 8 e 9 e sulla recidività dei comportamenti.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

8. Sulle somme incassate dai responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 e non riversate al Comune entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera d), sulle somme dovute per imposta e sulle

somme da rimborsare si applicano gli interessi pari al tasso legale previsto dalla legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 12 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 13 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del competente ufficio comunale. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, i responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 devono trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme al Comune.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15 – Funzionario responsabile

Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 16 – Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e propositive, composto dai rappresentanti del Comune e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'impiego del gettito dell'imposta.

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2018 ovvero dalla data di efficacia del medesimo qualora successiva.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali.